

**CITTA' DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **5** SEDUTA DEL **02/03/2020**Seduta pubblica di I^a convocazione**O G G E T T O APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI E ABITAZIONI.**

L'anno duemilaventi addì due del mese di marzo alle ore 20.05, presso il Teatro Polivalente Comunale, previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Assenti	
Presenti		Giust.	Ingiust.
1) BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X	
2) AMATO GIOVANNI	Consigliere	X	
3) BIANCHIN GIUSEPPE	Consigliere	X	
4) BOLLINO PAOLO	Consigliere	X	
5) MEGGIOLARO KATIA	Consigliere	X	
6) SPERANDII ANNA MARIA	Consigliere	X	
7) PEGE LIDIA	Consigliere	X	
8) MARAGOTTO FILIPPO	Consigliere	X	
9) BOTTIN RAFFAELE	Consigliere	X	
10) TONDELLO ALESSANDRA	Consigliere	X	
11) PESCHIERA ISABELLA	Consigliere	X	
12) MARTINATI CHIARA	Consigliere	X	
13) ROSSANDA SILVIA	Consigliere	X	
14) TENTORI MAURIZIO	Consigliere	X	
15) LAZZARETTO MONICA	Consigliere	X	
16) LAZZARO MATTEO	Consigliere		X
17) CHIARELLI STEFANIA	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

STEFANIA CHIARELLI nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori: BOTTIN RAFFAELE, BOLLINO PAOLO, LAZZARO MATTEO.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNINO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, POLLAZZI CRISTINA.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La seduta odierna è stata convocata, in sessione ordinaria di prima convocazione, con invito Prot. n. 7824 del 25.02.2020.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. ha inizio in presenza di n. 16 Consiglieri Comunali, essendosi assentato il Consigliere Matteo Lazzaro.

Il presente argomento è stato esaminato in Commissione Territorio e Ambiente in data 16.01.2020 e discusso in Conferenza Capigruppo Consiliari in data 24.02.2020.

Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del Consiglio Comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali).

Illustra la proposta di delibera l'Assessore ai Lavori Pubblici, Gian Pietro Bano.

Seguono gli interventi da parte dei Consiglieri che risultano dal file audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con la direttiva n.128 del 21 ottobre 2009 il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approccio con tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012;
- con successivo Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso dei prodotti fitosanitari;
- il PAN è entrato in vigore il 13 febbraio 2014 definendo gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi degli impatti nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente;
- gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori:
 - o la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
 - o la tutela dei consumatori;
 - o la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
 - o la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi
- ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1082 del 30 luglio 2019, ha approvato gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché la proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso.

EVIDENZIATO che:

- risulta opportuno, al fine di tutelare la popolazione e l'ambiente, regolamentare l'uso dei prodotti fitosanitari come da direttive Europee e legislazione regionale, provvedendo alla predisposizione di una regolamentazione comunale;

- con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 30/03/2017 è stata approvata una planimetria con l'individuazione delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sulla base dell'elenco delle categorie di cui al paragrafo a.5.6, del pan, ed in ottemperanza a quanto previsto negli allegati "a e b ",della dgr n° 1262 del 01.08.2016;
- per completare ed aggiornare la documentazione in atti, con determinazione n. 458 del 13/05/2019 è stato affidato al dott. Alberto Schiavon l'incarico per la redazione del regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni;
- con nota protocollo n. 6646 del 18 febbraio 2020 il professionista incaricato ha provveduto alla consegna del regolamento comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H.;
- il Regolamento in esame è stato esaminato dalla 2° Commissione Consiliare "Territorio ed Ambiente" nella seduta del 16 gennaio 2020 dopo che l'argomento in oggetto era stato introdotto nella seduta della medesima Commissione Consiliare tenutasi in data 17 giugno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n.1082 del 30 luglio 2019 e relativi allegati;

VISTA la proposta di Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni allegato alla presente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità, riportato in calce al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del T.U. n. 267/2000;

Durante la discussione viene corretto l'art. 19 del presente Regolamento e così le parole: "...in attuazione della presente deliberazione..." vengono sostituite con le parole: " in attuazione della propria deliberazione...";

A seguito della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 16, Consiglieri votanti n. 11, astenuti n. 5 (Consiglieri Chiarelli, Rossanda, Tentori, Lazzaretto, Martinati), voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente del Consiglio proclamato l'esito della votazione:

DELIBERA


















1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni" comprensivo degli allegati A, B, C, D, E, F, G, H.;
2. Di precisare che il suddetto regolamento entra in vigore in concomitanza dell'efficacia della delibera che lo approva;
3. Di trasmettere copia del Regolamento medesimo al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza, alla Regione Veneto, all'azienda U.L.S.S. n.6 Euganea - Dipartimento Prevenzione (SIAN) e a tutte le associazioni degli agricoltori;
4. Di incaricare il Responsabile del 3° Settore "Governo del Territorio" di provvedere agli adempimenti, quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia, alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 39 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, del presente provvedimento e degli allegati sul sito internet del Comune di Abano Terme, nell'apposito spazio di "Amministrazione Trasparente" dando nel contempo adeguata pubblicità alla cittadinanza di quanto approvato;

DOPO DI CHE DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di dar corso con immediatezza agli adempimenti previsti nel presente regolamento, con successiva separata votazione che ottiene il seguente esito: Consiglieri presenti n. 16 e votanti n. 11, astenuti n. 5 (Consiglieri Chiarelli, Rossanda, Tentori, Lazzaretto, Martinati), voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno, resi ed accertati secondo legge ed avendone il Presidente proclamato l'esito.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/

INDIVIDUAZIONE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

- LEGENDA**
-  Viali alberati
 -  Piste ciclabili esistenti
 -  Sito altamente sensibile
 -  Servizi per il culto
 -  Servizi Municipali
 -  Impianti sportivi
 -  Servizi per la cultura e lo spettacolo
 -  Piazza
 -  Servizi istruzione superiore
 -  Servizi istruzione di base
 -  Servizi ospedalieri e sanitari
 -  Servizi cimiteriali
 -  Servizi socio-assistenziali, sanitari
 -  Area boscosa
 -  Giardino
 -  Parco
 -  Orti sociali

ELABORATO A CURA DELL'U.T.C.

Data: _____





Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Allegato D 1 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Tipologia	Indirizzo/Località	Nome
Servizi Municipali	Viale delle Terme 15/17	Carabinieri
	Piazza Caduti, 1	Palazzo Municipale e aree retrostanti
	Viale delle Terme 11	Polizia Municipale
	Via Pietro d'Abano	Kursaal
	Via Levante Ferrovia, 4	Ceod
Servizi per la cultura e lo spettacolo	Via Appia Monterosso 27	Villa Bugia comprensiva di ghiacciaia
	Via Volta	Pala Magnolia
	Via Appia Monterosso, 52	Villa Bassi Rathgheb
	Via G. matteotti, 71	Biblioteca Civica
	Via Pio X,1	Cinema Teatro Marconi
Servizi cimiteriali	Via Savioli, 2	Complesso villa Trevisa-Savioli
	Via Appia Monterosso/ Via G. Donati	Teatro polivalente/ Ex casa delle maestre/CRC
Servizi istruzione	Via Tito Livio	Cimitero comunale
	Via G. Barbieri, 2	Scuola elementare "Flavio Busonera"
	Via S. Giovanni Bosco, 2	Istituto comprensivo "Vittorino da Feltrè"
	Via IV Novembre, 2	Scuola Elementare "A. Manzoni"
	Via Santuario	Scuola dell'infanzia Maria Immacolata
	Via F. Busonera, 63	Scuola elementare "Giovanni XXIII"
	Via G. Prati, 16	Asilo nido comunale "Prati colorati"
	Via Giarre 8	Scuola Materna "Beata Liduina"
	Via San Bartolomeo	Scuola Materna ed asilo integrato "Mago Merlino"
	Via Pio X, 9	Scuola materna "Bambin gesu"
	Via G. Verdi, 18	Scuola elementare "G. Pascoli"
Servizi socio/assistenziali, sanitari	Via Pdrecca/Via dei Tigli	Scuola elementare "Edmondo De Amicis"
	Via Pillon/Via Appia Monterosso 37a	ITS "Alberti"/ Distaccamento Istituto Alberghiero "Pietro d'Abano"
Servizi ospedalieri e sanitari	Via Monteortone, 9	Istituto alberghiero "Pietro d'Abano"
	Via A. Stella, 116b	Distretto sanitario e Archivio Comunale
Impianti sportivi	Piazza Colombo 1	Policlinico Abano Terme
	Via dello Stadio, 1	Stadio delle terme
	Via dei Tigli	ex scuola materna Giarre comprensiva di palestra e giardino
	Via Giarre, 10	Campo sportivo Giarre
	Via Appia Monterosso 54	Centro ippico
	Via Pio X, 7	Impianti sportivi San Lorenzo
	Via Carabinieri,1	Campi da Golf
	Via Carota 2	Campo sportivo "Senza frontiere"
	Via delle Acacie, 1	Campi calcello a Giarre
	Via Vittorino da Feltrè,1	Palazzetto dello sport
	Via Montegrotto, 1A	Impianti sportivi San Giuseppe
	Piazza San Bartolomeo 3	Parrocchia San Bartolomeo Apostolo Impianti Sportivi
Via Monte della Madonna	Impianti sportivi in via Monte della Madonna	
Area boscata	Via A. Diaz	Bosco Urbano
	Via Vergani	Area Boscata di Monterosso
	Via San Daniele	San Daniele
Parco	Via Confini Monteortone	Monteortone
	Via I Maggio	Giardino I Maggio
	Via Paul Harris	Parco Urbano Termale
	Via Puccini	Parco San Lorenzo
	Via Vergani	Parco Feriole
	Via Sant'Elia	Parco Chico Mendes
	Via Pillon	Parco della Liberazione
	Via Don Bosco	Parco Don Bosco
	Via I maggio	Parco in via I Maggio
	Via San Bartolomeo	Giardino San Bartolomeo
	Loc. Monteortone	Parco Via Monte Sengiari
	Via Previtali	Giardino Rio Caldo/Giardino dei Giusti
	Via Paul Harris	Parco Urbano Termale
	Via Palma il giovane	Parco San Giuseppe
	Via Thonet	Parco dell'artigianato
	Via Appia Monterosso	Parco Villa Bembiana
	Via Sant'Elia	Parco Chico Mendes
	Via Tiepolo	Giardino Tiepolo
	Via Pillon	Parco della Liberazione
	Via Sengiari	Parco del Poggesi



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Allegato D 1 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

	Via Busonera	Parco Flavio Busonera
	Via Montegrotto	Parco San Piero Montagnon
	Via Thonet	Parco dell'artigianato
	Via Thonet	Parco dell'artigianato
	Via Palma il giovane	Parco San Giuseppe
	Via Claudio Claudiano	Parco Villa bassi-Rathgeb
	Via P.Abano	Parco Montirone comprese galleria e pinacoteca
	Via Pillon	Parco della Liberazione
	Via Busonera	Parco Flavio Busonera
	Via Previtali	Parco San Daniele
	Loc. Monterortone	Parco Via Monte Sengiari
Giardino	Via Monte Grande	Giardino via Montegrande
	Via Bazzarin	Giardino Bazzarin
	Via Rocca Pendice	Giardino Rocca pendice
	Via Previtali	Giardino di via Previtali
	Via Pietro d'Abano	Giardini Kursaal
	Via degli Olmi	Giardino Olmi
	Via Zanella	Giardini via Zanella
	Via Canova	Giardino via Canova
	Via Facciolati	Giardini di via Facciolati
	Via Ruzzante	Giardino Ruzzante
	Via Paganini	Giardini di via Paganini
	Via I Maggio	Giardini lungo via Pio X e via I Maggio
	Via degli Aceri	Giardini di via degli Aceri
	Via Roveri	Giardino dei Liriodendri
	Via Ruzzante	Giardino Ruzzante
	Via Montegrotto	Giardini via Montegrotto
	Via Oberdan	Giardino Via Oberdan
	Via Vergani	Giardino via Vergani
	Via Puccini	Giardini Puccini
	Via Mazzini	Giardino via Mazzini
	Via Pio X	Giardini lungo via Pio X e via I Maggio
	Via Milani	Giardini di via Milani
	Via dei Castagni	Giardino via dei Castagni
	Via Giarre	Giardino via Giarre
	Via Sant'Antonio da Padova	Giardino via Sant'Antonio da Padova
	Via dello Stadio	Giardino Buja
	Via Montecastello	Giardini Via Montecastello
	Via Monte Sengiari	Giardini via MonteSengiari
	Via Hayez	Giardino via Hayez
	Via Montegrotto	Giardini via Montegrotto
	vic. Via Barovieri	Giardino lungo percorso ciclabile dei Colli
	Via dello Stadio	Giardini via dello Stadio
	Via Monterotone	Giardino incrocio via dei Colli
	Via Negri	Giardino via Negri
	via S.Maria d'Abano	Giardino di via S.Maria d'Abano
	Via Leoncavallo	Giardino Leoncavallo
	Via Einaudi	Giardino via Einaudi
	Via Cesare Battisti	Giardini via Cesare Battisti
	Via Paganini	Giardini di via Paganini
	Via Trieste	Giardino via Trieste
	Via Tito Livio	Giardini via Tito Livio
	Via Monte della Madonna	Giardini degli Impianti sportivi
	Orti sociali	Incrocio via Colli e via Appia Monterosso
Piazza	Via Santuario	Piazza Monteortone
	Piazza Caduti	Piazza Caduti
	Piazza del Mercato	Piazza Mercato
	Via Podrecca	Piazza Giarre
	Piazza del Sole e della Pace	Piazza del Sole e della Pace
	Via Santuario, 63	Parrocchia Santa Maria Assunta di Monteortone
	Via Montegrotto, 1A	Complesso della Parrocchia San Giuseppe
	Via Sacro Cuore 1	Parrocchia e Chiesa di Sacro Cuore compresa scuola dell'infanzia
	Via Giarre, 10	Parrocchia Cuore Immacolato di Maria
	Via dei Colli Euganei 16	Chiesa Ortodossa Rumena



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Allegato D 1 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Servizi per il culto	Piazza San Bartolomeo 3	Parrocchia San Bartolomeo Apostolo
	Via del Santuario, 128	Parrocchia di Santa Maria Assunta, santuario e casa di Ospitalità
	Via Pio X	Duomo San Lorenzo
	Via S. Daniele, 50	Monastero San Daniele
	Via Pio X, 7	Parrocchia San Lorenzo
	Via Rio Caldo 9	Chiesa Evangelica Luterana
	Via P.d'Abano 51	Oratorio del Montirone
	Via Appia Monterosso 119	Chiesa e Patronato Monterosso
	Piazza San Bartolomeo 3	Parrocchia San Bartolomeo Apostolo



Comune di Abano Terme
Provincia di Padova

Regolamento
per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità
dei centri abitati e abitazioni

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. xxx del 02/03/2020



Comune di Abano Terme

Sommario

Premessa.....	5
Articolo 1.....	6
Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	6
Articolo 2.....	8
Definizioni	8
Articolo 3.....	17
Obblighi nella difesa fitosanitaria	17
Articolo 4.....	18
Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari	18
Articolo 5	19
Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	19
Articolo 6.....	21
Gestione prodotti fitosanitari	21
Articolo 6.1	21
Articolo 6.2	21
Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione	21
Articolo 6.3	22
Il magazzino dei PF	22
Articolo 6.4	25
Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature	25
Articolo 6.5	26
Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature.....	26
Articolo 7.....	27
Tecniche di diserbo, difesa fitosanitaria e PF utilizzabili	27
Diserbo.....	28
Difesa fitosanitaria	29
Articolo 8.....	32
Recepimento decreti Ministero della Salute sul glyphosate.....	32
Articolo 9.....	33
Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari	33
Articolo 10	34
Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	34
Articolo 11	38



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.	38
Articolo 12.....	44
Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili.	44
Articolo 13.....	46
Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie.....	46
Articolo 14.....	48
Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde).....	48
Articolo 15.....	48
Requisiti ditte appaltatrici	48
Articolo 15.1.....	49
Utilizzo professionale in aree private	49
Articolo 16.....	50
Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).....	50
Articolo 17.....	50
Altri obblighi di informazione.....	50
Articolo 18.....	52
Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali	52
Articolo 19.....	53
Deroghe.....	53
Articolo 20.....	54
Sanzioni e azioni di controllo	54
Articolo 21.....	57
Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	57
Articolo 22.....	58
Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	58
Articolo 23.....	58
Entrata in vigore	58
Articolo 24.....	59
Riferimenti normativi	59
Allegati.....	60
Allegato A: Trasporto dei prodotti fitosanitari	60
Allegato B: Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I :)	60
Allegato C: Comunicazione trattamenti	60



Comune di Abano Terme

Allegato D: Individuazione delle aree	60
Allegato E: Prodotti vietati	60
Allegato F: Registro trattamenti fitosanitari	60
Allegato G: Comunicazione impianti arborei	60



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Premessa

Per prodotto fitosanitario (da ora PF), si intende un prodotto pronto all'impiego, previa diluizione in acqua (salvo eccezioni), utilizzabile per proteggere e conservare i vegetali (e i prodotti i vegetali) o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i PF sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita

Il corretto impiego dei PF è un impegno e un dovere di tutti, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di chi lavora e produce, dando così un contributo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio. A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

Gli "Indirizzi per un corretto impiego dei PF conformemente agli indirizzi del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei PF (PAN), di cui al D.Lgs. n. 150/2012¹, al DM 22 gennaio 2014² (PAN) e DGR 1082 del 30/07/2019³, sono uno strumento rivolto a:

¹D.Lgs. n. 150/2012. [Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.](#)

² PAN: Piano di Azione Nazionale sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

³ DGR 1082 del 30/07/2019: Indirizzi per un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.



Comune di Abano Terme

- Figure professionali che nell'utilizzo dei PF devono seguire le regole stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e da regolamenti comunali;
- Autorità competenti e soggetti che sono tenuti ad applicare le disposizioni, in particolare quelle contenenti nel paragrafo A.5.6 del PAN, in materia di impiego dei PF nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole adiacenti a tali aree;
- Utilizzatori occasionali che nei loro orti e giardini impiegano questi prodotti, dovendo osservare le stesse regole e precauzioni, considerato che anche piccole quantità, se mal gestite, possono generare pericolo.

Gli Indirizzi, ripercorrendo il ciclo di vita del PF vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

Il PAN e il presente regolamento, perseguono l'obiettivo della progressiva e verificabile diminuzione delle quantità di PF utilizzati, promuovendo la diffusione di sistemi e tecniche d'uso più ecocompatibili come la lotta integrata e/o biologica mirando ad un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Articolo 1

Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

- 1) Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

- 2) Il presente Regolamento comunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.
- 3) Il Regolamento comunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
- 4) I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
- 5) Obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, anoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell'Amministrazione trasparente comunale.



Comune di Abano Terme

- 6) Le Amministrazioni comunali, sulla base della proposta di Regolamento, che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse, potranno in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana.
- 7) Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento comunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
- 8) Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 150/2012.

Articolo 2

Definizioni

- 1) **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

- 2) **Popolazione interessata:** (D.Lgs. n. 150/2012, art. 3, *comma 1*) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.



Comune di Abano Terme

- 3) Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).
- 4) Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
- 5) Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
- 0) Zone di tutela assoluta (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94⁴):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere

⁴ D.Lgs. n. 152/2006, art. 94 Norme in materia ambientale.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

7) Zone di rispetto (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.
- In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

0) Aree agricole: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

1) Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali



Comune di Abano Terme

e autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

- 10) **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria prevista dal D.M. n. 1444/1968⁵ e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo “F” o assimilabile.
- 11) **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.
- 12) **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera, dall’area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).
- 13) **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009⁶, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un’attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati

⁵ [D.M. 1444/1968](#) Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

⁶ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

14) **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici

- o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
 - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé

- o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.



Comune di Abano Terme

15) **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali** (DM n. 33 del 22/01/2018⁷): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- a. **PFnPE** – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- b. **PFnPO** – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti "domestici". In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

16) **Buona pratica fitosanitaria**: in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale

⁷ [Decreto 22 Gennaio 2018](#). Sull'utilizzo di Prodotti fitosanitari per utilizzatori non professionali.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

- 17) **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.
- 18) **Utilizzatore non professionale:** la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.
- 19) **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.
- 20) **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.
- 21) **Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:** ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF,



Comune di Abano Terme

compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite “irroratrici”. Per tali tipologie di attrezzature è previsto l’obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

- 22) Astanti** (Reg. UE n. 284/2013⁸): le persone che casualmente si trovano all’interno o nelle immediate vicinanze di un’area in cui è in corso o è appena stata effettuata l’applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.
- 23) Lavoratori** (Reg. UE n. 284/2013): le persone che, nell’ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.
- 24) Operatori** (Reg. UE n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all’applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l’applicazione, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell’attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

⁸ REGOLAMENTO (UE) N. 284/2013 della commissione del 1° marzo 2013 che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Articolo 3

Obblighi nella difesa fitosanitaria

- 1) È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale⁹, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
- 2) L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente. In particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE¹⁰, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

⁹ Le segnalazioni vanno eseguite a: Regione Veneto Settore Fitosanitario: Viale dell'Agricoltura, 1/A 37060 Buttapietra (VR) (Tel. +39 045 8676919, [mail: fitosanitari@pec.regione.veneto.it](mailto:fitosanitari@pec.regione.veneto.it)).

¹⁰ [DIRETTIVA 2000/29/CE](#) DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.



Comune di Abano Terme

Articolo 4

Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

- 1) L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.
- 2) Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1 viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).
- 3) Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
- 4) Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
 - 5) dati anagrafici relativi all'azienda/Ente;
 - 6) elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
 - 7) denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
 - 8) denominazione della coltura trattata;
 - 9) superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, se opportuno, potrà essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
- 10) avversità che ha reso necessario il trattamento;



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- 11) ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
- 12) Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:
- 13) la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso;
- 14) la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.) da conservare presso il centro aziendale.

Articolo 5

Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 2, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 2). Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a) le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;



Comune di Abano Terme

b) le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 (Allegato D1) con allegato l'elenco delle stesse (Allegato D2). La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale, per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti, il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale e alla ULSS competente per territorio, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, in conformità a quanto prescritto dal Regolamento di Polizia rurale – "Uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili". (Vedi facsimile di dichiarazione, Allegato G).

Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "*Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2*"), la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Articolo 6

Gestione prodotti fitosanitari

Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la

gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Articolo 6.1 Trasporto dei PF

Il trasporto dei PF deve essere eseguito secondo quanto previsto all'allegato A del presente Regolamento.

Articolo 6.2

Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a) verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b) preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c) non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;



Comune di Abano Terme

- d) in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

Articolo 6.3

Il magazzino dei PF

Il magazzino dei PF va considerato come un luogo "esclusivo" il cui accesso è permesso unicamente agli addetti autorizzati, muniti possibilmente del "Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei PF" o di specifiche conoscenze in materia di impiego di PF.

In ogni caso andranno rispettate le seguenti norme:

- a) Il deposito dei PF deve essere chiuso e ad uso esclusivo. Non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei PF. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- b) Possono essere conservati i concimi utilizzati normalmente in miscela con i PF, i rifiuti di PF (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili, residui di miscela fitoiatrica inutilizzati), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
- c) Il deposito dei PF può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
- d) Il deposito dei PF deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile impedire che il PF, le acque di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
-) Il deposito dei PF deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque. Ad esempio non su un pendio rivolto verso aree a rischio di contaminazione per evitare gli effetti negativi di possibili spandimenti o allagamenti e possibilmente situato in prossimità dell'area attrezzata per il riempimento delle attrezzature di irrorazione, in modo da ridurre i rischi di inquinamento puntiforme durante il trasferimento dei PF.



Comune di Abano Terme

- f) Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
- g) Deve essere un locale asciutto, possibilmente non interrato, al riparo dalla pioggia o da rischi di allagamento. Inoltre deve essere sufficientemente al riparo dalla luce solare e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti.
- h) I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. È opportuno che pavimento e pareti siano lavabili.
- i) I PF devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. Devono essere posti possibilmente su ripiani, staccati dal pavimento e dalle pareti se vi è il rischio che assorbano umidità.
- j) Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i PF, come bilancia e cilindri graduati, adibiti sempre e solo a questo scopo. Tali strumenti devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
- k) L'accesso al deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
- l) Sulla parete esterna del deposito o dell'armadio devono essere apposti cartelli di pericolo. Di norma almeno il cartello "generico di pericolo", la scritta "Sostanze Velenose" o "Veleno" con l'immagine di un teschio con le ossa incrociate. Inoltre sono consigliati il cartello "Vietato l'accesso ai non addetti", il cartello "Vietato fumare", il cartello relativo all'uso dei DPI.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- m) Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
- n) Eventuali impianti, come l'impianto elettrico, devono essere a norma.
- o) Nei locali di deposito o in prossimità degli stessi è vietato fumare o accendere fuochi. Va considerato che alcuni PF possono essere infiammabili.

Articolo 6.4

Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei PF, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n. 128/2009/CE¹¹, fatto salvo i casi di esonero (Punto A.3.4 del PAN).

Le attrezzature devono essere opportunamente regolate, tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso Centri Prova autorizzati.

¹¹[Direttiva n. 128/2009/CE](#). Quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.



Comune di Abano Terme

3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Articolo 6.5

Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.

La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.

È opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora scaricabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.

L'applicazione in campo della miscela avanzata deve avvenire su colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato e non deve comportare il superamento delle dosi massime consentite. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

È vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree, allo scopo individuate ed attrezzate in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Articolo 7

Tecniche di diserbo, difesa fitosanitaria e PF utilizzabili

Le indicazioni contenute nel presente capitolo costituiscono una indicazione, esemplificativa e non esaustiva, delle soluzioni adottabili per la difesa del verde pubblico da parassiti e patogeni, in ottemperanza alle disposizioni riportate ai paragrafi A.5.6 e A.5.6.2 del Piano di Azione Nazionale approvato con decreto 22 gennaio 2014 (GU del 12/02/2014).

La materia è oggetto di costante evoluzione dal punto di vista tecnico ed applicativo e normativo; pertanto le indicazioni contenute nel presente documento saranno oggetto di aggiornamenti periodici a cura dell'Unità Organizzativa Fitosanitario



Comune di Abano Terme

e pubblicati sul relativo sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto.

Le aree in cui si applicano le disposizioni di seguito riportate includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio come individuate dall'amministrazione del Comune di Abano Terme e definite all'articolo 10 del presente regolamento. Seguono i 2 campi di applicazione:

Diserbo

I mezzi di lotta ai quali ricorrere per combattere le "malerbe" sono molteplici e di varia natura. L'impiego di PF per il controllo delle malerbe, implicando problematiche rispetto aspetti tossicologici, ambientali e tecnici, e in linea con i principi normativi, deve rappresentare l'"extrema ratio" dopo la messa in atto di tutte le tecniche alternative di controllo. Sarà quindi da preferire e da considerare prioritario l'uso di:

- a) **mezzi fisici e termici diretti:** sfalcio, sarchiatura, estirpatura, spazzolatura, pirodiserbo, utilizzo di sistemi a vapore o acqua calda, pacciamatura;



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- b) mezzi biologici:** il presente regolamento prevede, il ricorso all'utilizzo di parassiti monofagi rispetto alle specie infestanti e lo sfruttamento del fenomeno di allelopatia¹².

Nel caso di utilizzo di tecniche di cui al punto b), in considerazione della recente applicazione di tali tecniche, dovrà essere preventivamente verificato il rispetto della normativa vigente in materia.

- c) Mezzo chimico:** il mezzo chimico per il controllo della flora infestante è da considerare l'ultimo metodo utilizzabile solo nel caso in cui i sistemi precedenti non abbiano permesso il raggiungimento degli obiettivi. L'uso del mezzo chimico risulta permesso nel rispetto della normativa e nello specifico risulta limitato ai prodotti commerciali/ principi attivi riportanti in etichetta CLP lo specifico utilizzo per le aree indicate di cui all'articolo 9 del presente regolamento. Sono sempre e comunque vietati tutti quei prodotti commerciali e/o principi attivi riportanti in etichetta le classi di rischio di cui all'allegato E¹³.

Difesa fitosanitaria

Per la difesa fitosanitaria del verde urbano del territorio il presente regolamento prevede l'uso di tecniche agronomiche, biologiche e chimiche. Come da indicazioni delle recenti normative in materia, il

¹² L'allelopatia è un fenomeno che interviene molto frequentemente nella competizione interspecifica e competizione intraspecifica tra le piante nell'agroecosistema, per cui una pianta rilascia nel terreno, a seguito del metabolismo della stessa, sostanze (esempio metaboliti secondari) che inibiscono la crescita e lo sviluppo di piante concorrenti vicine.

¹³ [Allegato E](#). Elenco delle frasi di rischio R (classificazione DPD), e frasi di pericolo H (classificazione CLP) eventualmente indicate in etichetta che rendono VIETATO l'utilizzo del relativo prodotto per il controllo delle avversità.



Comune di Abano Terme

ricorso alle suddette tecniche dovrà essere di tipo integrato. Si definisce difesa integrata un sistema che utilizza tutti i mezzi di difesa degli organismi vegetali dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzarli nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'attuazione del sistema integrato sono¹⁴:

- Il miglioramento della sicurezza igienico-sanitaria,
 - La tutela dell'ambiente.
 - L'innalzamento del livello di sicurezza della popolazione e la sicurezza degli operatori
- Seguono sinteticamente le indicazioni per il raggiungimento degli obiettivi:

Tecniche agronomiche

- Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità
- Mantenimento dell'agroecosistema naturale
- Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
- Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina
 - Semina, trapianto, impianto
- Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti
 - Utilizzo di sostanze corroboranti
 - Irrigazione

¹⁴ [Disciplinare di produzione integrata Allegato A Decreto 4 del 15/02/2018.](#)



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Tecniche biologiche

Individuazione e sfruttamento di antagonisti naturali e dei loro prodotti nella lotta agli organismi nocivi.

Tecniche chimiche

Il presente regolamento prevede per la difesa del patrimonio vegetale il ricorso all'uso di PF. L'uso del mezzo chimico risulta permesso nel rispetto della normativa e nello specifico risulta limitato ai prodotti commerciali/ principi attivi riportanti in etichetta CLP lo specifico utilizzo per le aree indicate di cui all'allegato D del presente Regolamento. Sono sempre e comunque vietati tutti quei prodotti commerciali e/o principi attivi riportanti in etichetta le classi di rischio di cui all'allegato E.

Rientrano in tale campo di applicazioni le tecniche di difesa fitosanitaria effettuate tramite iniezioni endoterapiche (endoterapia), ad esclusione dei sistemi ad alta pressione per gli effetti negativi sui tessuti vegetali. Per trattamenti mediante endoterapia, è consentito l'impiego di PF classificati nocivi con frasi di rischio R22 ed irritanti con frasi di rischio R36 e R38 (o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁵ - H302, H319, H315), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.

¹⁵ [Regolamento 1272 del 2008](#). Relativo alla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548 CEE e 1999/45 CE e che reca modifica al regolamento CE 1907/2006.



Comune di Abano Terme

Articolo 8

Recepimento decreti Ministero della Salute sul glyphosate

In conformità a quanto stabilito dal decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del 9 agosto 2016¹⁶, è vietato l'utilizzo di PF contenenti la sostanza attiva glyphosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 150/2012 e nelle aree indicate dal PAN A.5.6, quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie

- a) Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, è vietato l'utilizzo di prodotti contenenti il principio attivo glyphosate a distanza inferiore a 50 metri dalle stesse. È altresì vietato il suo utilizzo a distanza inferiore a 50 metri dai corsi d'acqua e corpi idrici in generale.

Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta, le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte nel rispetto di quanto previsto dal D.G.R. 1082 del 30 luglio 2019.

¹⁶ [Decreto 1° agosto 2016](#), revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Articolo 9

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

- 1) I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
- 2) Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.
- 3) Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
- 4) È fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;



Comune di Abano Terme

- 5) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
- 6) Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento comunale /intercomunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Articolo 10

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- 1) Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
- 2) Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:
 - a) recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;

- b) in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H300, H301, H302, H304, H310, H311, H312, H314; H315, H317, H318, H319, H330, H331, H332, H334, H335, H340; H341, H350, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;
- c) per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁷ (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
- d) sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

¹⁷ Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.



Comune di Abano Terme

- 3) Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
- 4) Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208 o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
- 5) È fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità¹⁸, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida...) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
- 6) Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed

¹⁸ Allegato C



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

- 7) Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".
- 8) Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.
- 9) Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.



Comune di Abano Terme

Articolo 11

Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

- 1) Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:
 - a) 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:
 - prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 – H350– H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.
 - prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b) 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.
- Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10metri	X	X	X	
10metri		X	X	X
10metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di



Comune di Abano Terme

contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico" (30)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

c) 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b) di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che Abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- 2) Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 11, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.
- 3) L'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, può prevedere l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 13) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 2).



Comune di Abano Terme

- 4) In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:
- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
 - adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
 - in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.
- 5) Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di elementi costituiti o manufatti che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

- 6) In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.
- 7) Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).
- 8) La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di



Comune di Abano Terme

acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

9) La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. È fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

Articolo 12

Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili.

- 1) Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 12, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.

- 2) Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.
- 3) Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.
- 4) In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.
- 5) La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la



Comune di Abano Terme

modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Articolo 13

Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:

- in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.

quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art.

9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001¹⁹, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012²⁰.

- È inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

1) Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree

¹⁹ Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997).

²⁰ Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001 n° 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Allegato C) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:

- i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
 - la data del trattamento;
 - la durata del divieto di accesso all'area trattata.
- 2) La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
 - 3) È fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.
 - 4) Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle zone frequentate dalla popolazione l'utilizzatore professionale deve posizionare un cartello (comprendenti le indicazioni riportate al comma 2 del presente articolo. Qualora i trattamenti vengano effettuati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.



Comune di Abano Terme

Articolo 14

Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

- a) L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.
- b) L'informazione deve riguardare, in particolare:
- il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
 - il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
 - L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Articolo 15

Requisiti ditte appaltatrici

Il presente regolamento rappresenta il documento tecnico di riferimento per il soggetto affidatario del servizio di gestione del verde urbano e per l'amministrazione del Comune di Abano Terme. Nello svolgimento dell'attività la ditta appaltante dovrà rispettare tutte le indicazioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, del presente Regolamento.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Articolo 15.1

Utilizzo professionale in aree private

L'utilizzo di PF in ambito privato (ad esclusione dei prodotti "PFnPO" e "PFnPE", vedi Art. 15 del presente regolamento), è ammesso solo da parte di utilizzatori professionali in possesso dei requisiti previsti per legge (Patentino di abilitazione per l'acquisto e utilizzo dei PF). L'utilizzatore professionale che nell'ambito della sua attività dovrà ricorrere all'utilizzo di PF, dovrà comunque attenersi a quanto previsto dal presente regolamento rispetto:

- divieto di utilizzo di PF riportanti in etichetta le frasi di rischio (R) e/o di pericolo (H), secondo la Classificazione D.Lgs. n. 65/2003 DPD e Classificazione secondo regolamento 1272/2008 CLP (Vedi allegato E);
- divieto di impiego di PF non riportanti lo specifico utilizzo per i quali vengono utilizzati;
- rispetto delle indicazioni di etichetta;
- comunicazione preventiva e successiva al trattamento con indicazioni come previste dall'allegato C del presente regolamento (vedi Art. 13); -
- RegISTRAZIONI dei trattamenti (Allegato F).



Comune di Abano Terme

Articolo 16

Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

- a) L'utilizzatore non professionale deve dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati in prossimità di aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili tramite l'esposizione di cartelli indicanti, almeno, le informazioni relative a data e ora di inizio del trattamento e di fine del divieto di accesso; indicazione dell'area interessata dal trattamento e del prodotto fitosanitario e sostanza attiva utilizzati (Allegato C).
- b) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma.
- c) Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma a.

Articolo 17

Altri obblighi di informazione

- a) Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto,



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.

- b) Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).
- c) Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.
- d) L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.



Comune di Abano Terme

Articolo 18

Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:

a) il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:

- chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- sempre custodito mentre è aperto;
- dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.

b) i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;

c) prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;

d) preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;

e) i prodotti fitosanitari, le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

f) risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire,



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- g) durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
- h) in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i) non riutilizzare gli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari;
- j) evitare di avere miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento;
- k) i rifiuti, quali ad esempio i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrice residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Articolo 19

Deroghe

La Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca può provvedere, con propri provvedimenti ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della propria deliberazione concordando al contempo che, in caso di emergenze fitosanitarie accertate, sia possibile derogare a quanto stabilito dai Regolamenti Comunali



Comune di Abano Terme

approvati esclusivamente a fronte di una prescrizione rilasciata di concerto fra U.O. Fitosanitario e ULSS competente per territorio.

In caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria, non si può ricorrere, in ogni caso, all'uso di prodotti diserbanti:

- che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003²¹ e successive modificazioni ed integrazioni;
- contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Articolo 20

Sanzioni e azioni di controllo

- 1) Le violazioni delle norme sul corretto acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari sono sanzionate secondo le disposizioni legislative e normative che regolamentano la materia.

²¹ [Decreto legislativo n. 65 del 14/03/2003](#). Attuazione delle direttive CE sulla classificazione, imballaggio, etichettatura dei preparati pericolosi.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

- 2) Qualora l'utilizzo di prodotti fitosanitari risulti essere lesivo dell'incolumità o del rispetto ambientale deve essere segnalato alle autorità (Sindaco, Aziende, ULSS, etc..) competenti per territorio per i necessari provvedimenti.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora il fatto non costituisca reato le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017, sono accertate da:
 - il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";
 - le ULSS competenti per territorio;
 - l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 4) Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni, così come per le contestazioni avverso le sanzioni comminate si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare la DGR n. 1133/2017, all'Allegato A, ha approvato il modello di verbale di accertamento e contestazione da utilizzare in Sede di controllo, nonché le seguenti modalità da attivare per la trasmissione del verbale di accertamento, contestazione e notifica (Allegato H):
 - venga trasmesso al Sindaco competente per territorio copia del verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo;
 - entro 30 giorni dalla data di contestazione e notificazione il trasgressore possa presentare scritti difensivi o chiede di essere sentito dal Sindaco stesso;



Comune di Abano Terme

- il Sindaco, valutate le motivazioni difensive, ha facoltà di inviare ordinanza relativa all'ingiunzione o all'archiviazione in base all'art. 18 della Legge 689/1981;
 - venga trasmesso all'Ufficio accertatore il riscontro del versamento o dell'ordinanza del Sindaco;
 - qualora l'Ufficio accertatore non riceva comunicazione di avvenuto pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica, lo stesso Ufficio provvederà ad inviare rapporto scritto al Sindaco, in base all'art. 17 della Legge 689/1981;
 - il Sindaco, ricevuto il rapporto, dovrà emettere ordinanza di pagamento della sanzione;
 - venga dato annualmente (entro 31 dicembre) riscontro alla Regione Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, – mediante una relazione dettagliata sulle attività di controllo svolte e sulle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.
- 5) Le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da altre norme specifiche e fatto salvo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i., sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012 così come esplicitate nell'Allegato A dello stesso decreto.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

5) I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Articolo 21

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).



Comune di Abano Terme

Articolo 22

Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento intercomunale entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.
4. Il Presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.



Regolamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e abitazioni

Articolo 24

Riferimenti normativi

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento vale la normativa vigente in materia di seguito indicata:

- Regolamento CE 1107/2009. Immissione sul mercato dei PF;
- Decreto Legislativo 150 del 14/08/2012;
- DM 33 del 22 gennaio 2018. Utilizzatori non professionali;
- Regolamento UE 547/2011. Prescrizioni in materia di etichettatura dei PF;
- [D.L. 17 aprile 2014 n° 69](#). Disciplina sanzionatoria in materia di PF;
- [Regolamento 1272 del 2008](#). Relativo alla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele (C.L.P.);
- [Regolamento UE 453/2010](#). Schede di Sicurezza (S.D.S);
- [Decreto Legislativo 81 del 9/04/2008](#). Testo unico sulla sicurezza;
- [Direttiva 2000/60/CE](#). Direttiva quadro acque;
- [Direttiva 2000/29/CE](#);
- [Direttiva n. 128/2009/CE](#). Quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- [D.P.R. 290/2001](#). Regolamento procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione, in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
- [D.P.R. n. 55/2012](#): Regolamento recante modifiche al precedente D.P.R. 290/2001.
- [Decreto Legislativo 152/2006](#). Gestione rifiuti fitosanitari;
- [Decreto Legislativo 205/2010](#). Gestione rifiuti fitosanitari;
- [DGR 1379/17/07/2012](#). Indirizzi regionali Veneto;
- [Piano di Azione Nazionale \(P.A.N.\)](#);
- [DGR 1082 del 30/07/2019](#)
- [Disciplinare di produzione integrata Allegato A Decreto 4 del 15/02/2018](#).



Comune di Abano Terme

- [Decreto legislativo n. 65 del 14/03/2003](#). Sulla classificazione, imballaggio, etichettatura dei preparati pericolosi.
- [Decreto 1° agosto 2016](#). Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate. - DGR 1133/2018

Allegati

[Allegato A: Trasporto dei prodotti fitosanitari](#)

[Allegato B: Dispositivi di Protezione Individuale \(D.P.I. :\)](#)

[Allegato C: Comunicazione trattamenti](#)

[Allegato D1 e D2: Individuazione delle aree ed elenco](#)

[Allegato E: Prodotti vietati](#)

[Allegato F: Registro trattamenti fitosanitari](#)

[Allegato G: Comunicazione impianti arborei](#)

[Allegato H: Verbale accertamento infrazioni](#)



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI E ABITAZIONI.

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

- in ordine alla regolarità tecnica;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 18.02.2020

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

STEFANIA CHIARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
